



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherna.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Francesco Leone	Presidente
Avv. Luca Lo Bosco	Relatore
Avv. Vincenzo Tallarico	Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in riferimento al provvedimento di assunzione di misure cautelari ex art. 72, Regolamento di Giustizia della FIS, n° 3501/24, proposto da

Federazione Italiana Scherma – Ufficio della Procura Federale

CONTRO

il sig. _____, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli
_____ ed _____

* * *

Visto l'art. 72 del Regolamento di Giustizia FIS;

audite le parti in giudizio;

- tenuto conto che la richiesta di provvedimento cautelare richiesto dalla Procura Federale si basa sul solo avviso della conclusione delle indagini preliminari notificato al difensore dell'incolpato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena (proc. R.G.N.R. 2404/2023);
- che nell'avviso *de quo* viene indicato in maniera puntuale il capo di imputazione per cui si procede;



- che, dalle notizie apparse sulla stampa nazionale, confermata dai difensori dell'incolpato, nel procedimento penale di cui al capo che precede, si è svolto anche un incidente probatorio ex art. 392 c.p.p;
- che tutti gli atti contenuti nel fascicolo presso la Procura della Repubblica di Siena, stante gli atti processuali sopra indicati (incidente probatorio ed avviso della conclusione delle indagini preliminari), sono ostensibili;
- tenuto conto che il Collegio, visto il capo di imputazione, al fine di poter decidere compiutamente se sussistano o meno le esigenze cautelari di cui all'art. 72 Regolamento di Giustizia FIS, ha la necessità di acquisire copia dell'intero fascicolo processuale allo stato degli atti, incidente probatorio compreso, non essendo sufficiente il solo avviso della conclusione delle indagini preliminari;
- che onere, in tal senso, ricade nei compiti della Procura Federale ex art. 72, co. 2, Regolamento di Giustizia FIS.

P. Q. M.

- Il Tribunale Federale, mantenendo in modo interinale la misura cautelare disposta con provvedimento presidenziale del 12.07.2024;
- dispone l'acquisizione di tutto il fascicolo processuale, ivi compresi gli atti dell'incidente probatorio, relativamente al procedimento R.G.N.R. 2404/2023 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena a carico dell'incolpato;
 - onera la Procura Federale alla produzione degli atti, di cui al capo precedente, relativamente al procedimento penale sopra indicato;
 - dispone il termine di 10 giorni per tale incombenza;
 - concede termine sino a sette giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito di memorie difensive;



- rinvia il presente procedimento, per l'assunzione del provvedimento cautelare definitivo, all'udienza del giorno 13 (tredici) settembre 2024 ad h 16:30.

Così deciso all'udienza del 15 luglio 2024.

Manda alla Segreteria per la notifica a mezzo PEC della presente ordinanza e, in ragione della peculiare natura dell'oggetto del giudizio, ordina che la pubblicazione della presente decisione sul sito istituzionale della Federazione Italiana Scherma avvenga oscurando la generalità delle parti.

Roma, 15 luglio 2024

Relatore

Avv. Luca Lo Bosco

Presidente

Avv. Francesco Leone

Componente

Avv. Vincenzo Tallarico

LEONE FRANCESCO
2024.07.16 11:43:56
CN=LEONE FRANCESCO
C=IT
2.5.4.4=LEONE
2.5.4.42=FRANCESCO
RSA/2048 bits